



**REGIONE PUGLIA**

CUP E36G15000000005

**PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL S.I.I. FINALIZZATA  
AL SUPERAMENTO DEL PRE-CONTENZIOSO RELATIVO  
AI 37 AGGLOMERATI OGGETTO DI PROCEDURA DI INFRAZIONE  
PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020**

**POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MAGLIE (LE)  
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

ai sensi della L.R. n. 11/2001

PROGETTAZIONE:



R.T.P.

Ing. Alberto DE PASCALIS

Ing. Fabio DE PASCALIS

Ing. Albertantonio

Dott. Geol. Raffaella

DE PASCALIS



Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Marco D'INNELLA

*Marco D'Innella*

**DIREZIONE OPERATIVA**

Reti / Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)

Direttore Operativo  
Dott. Giuseppe VALENTINI

Il Responsabile Area Ingegneria  
Ing. Emilio ARQUINIO

*Emilio Arquinio*

**ALL. A1**

**RELAZIONE GENERALE DEL QUADRO DI  
RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Prot. N.	Data	Codice intervento: P1186
	Settembre 2016	Codice SAP: 21/15558

rev.	data	descrizione	dis.	contr.	appr.
00	13/09/16	Prima emissione			



## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2. SCOPO E CONTENUTI DEL SIA .....</b>	<b>5</b>
<b>3. METODOLOGIA GENERALE DEL SIA .....</b>	<b>7</b>
<b>A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO .....</b>	<b>8</b>
A.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	8
A.1.1 Valutazione di Impatto Ambientale .....	8
A.1.2 Acque .....	13
A.1.3 Qualità dell'aria .....	17
A.1.4 Rifiuti .....	19
A.1.5 Rumore .....	25
A.1.6 Rischio sismico.....	27
A.2. COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON PIANIFICAZIONI TERRITORIALI E URBANISTICHE.....	33
A.2.1 Compatibilità con il P.R.G. (Piano Regolatore Generale) .....	33
A.2.2 Compatibilità con il P.T.A. (Piano di Tutela delle Acque) .....	34
A.2.3 Compatibilità con il P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico).....	38
A.2.4 Compatibilità con le Aree Naturali Protette.....	41
A.2.5 Compatibilità con il P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) .....	48
A.2.6 Compatibilità con il PTCP della Provincia di Lecce .....	57
A.2.7 Zonizzazione acustica del territorio .....	58
<b>4. CONCLUSIONI .....</b>	<b>62</b>

## **1. PREMESSA**

Il presente documento costituisce allegato allo Studio di Impatto Ambientale (di seguito SIA) relativo al progetto per il potenziamento dell'impianto depurativo a servizio dell'agglomerato di Maglie in località "San Sidero", con riferimento alle norme vigenti in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006) ed in materia di sicurezza, nonché l'adeguamento degli impianti elettrici.

L'impianto esistente di trattamento delle acque reflue dell'agglomerato di Maglie è stato progettato per una potenzialità di 73.630 abitanti equivalenti (potenzialità attuale dichiarata ufficialmente da PURA Srl nell'anno 2013), a fronte della potenzialità impianto di 59.827 AE riportata nel PTA.

I reflui civili affluiscono all'impianto da n°1 collettore fognario a gravità, che convoglia i reflui sollevati e provenienti dal comprensorio di comuni situati a Sud ed a Est, e da n°2 prementi provenienti da Ovest.

Le acque depurate, come riportato nel vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, devono rispettare i limiti di cui alla Tab. 4, All. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e vengono immesse nel corpo idrico superficiale non significativo "Canale dell'Asso", nel punto posizionato alle coordinate 40°7'38" Lat. N, 18°16'35" Long. E. Lo scarico risulta attualmente autorizzato ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 549 del 09/03/2012 rilasciata dalla Provincia di Lecce.

Il progetto proposto trae origine dalla necessità di adeguare l'impianto in oggetto alle previsioni del "Piano dei fabbisogni degli impianti di depurazione della Regione Puglia" (redazione aprile 2014), redatto da Acquedotto Pugliese in collaborazione con l'IRSA-CNR.

A seguito di tale Piano, con verbale sottoscritto in data 05/08/2014, la Regione Puglia – Servizio Regionale Risorse Idriche, l'Autorità Idrica Pugliese e Acquedotto Pugliese, in ragione anche di quanto convenuto nell'ambito del Tavolo tecnico Permanente di cui alla D.G.R. n. 356/2011, hanno definito i criteri generali su cui impostare l'attività di verifica delle progettazioni preliminari afferenti l'adeguamento degli impianti di depurazione (già eseguite nel biennio 2011-2012), ed hanno convenuto di classificare gli

impianti su livelli di priorità in modo da graduare l'attività di verifica e conseguente progettazione.

Tale attività, compresa già nell'ambito del Piano di Interventi 2014-2017 (Codice AQP: P1144), riguardava la progettazione degli interventi sugli impianti di depurazione finalizzati al superamento delle Procedure di Infrazione Comunitaria (Procedura n.2509/2014, violazione art.4 Direttiva 91/271 – Procedura n.2034/2004, Causa C/565/10, sentenza del 19/07/2012 – Procedura n.2034/2009, Causa C/85/13, sentenza del 10/04/2014) e dell'adeguamento degli impianti alle norme di legge sia in materia di igiene e sicurezza che in tema di emissioni in atmosfera.

Premesso quanto sopra, l'impianto di depurazione di Maglie è stato inserito in "Priorità 1.2", all'interno della quale rientrano gli impianti di trattamento a servizio di agglomerati in infrazione comunitaria che, in base ai dati di cui alla Determina Dirigenziale AIP n.43/2014 ed eventuali successive rettifiche (cfr. Nota del Servizio Risorse Idriche Prot. n°2191 del 13/05/2014), presentano una potenzialità attuale inferiore rispetto al valore del carico generato definito dal P.R.T.A. e sui quali, in base alle rilevazioni ARPA riferite all'anno 2013 ed al primo semestre 2014, non sono stati registrati superamenti dei limiti tabellari rispetto a quelli previsti dalla tabella indicata nel P.R.T.A., ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Parte III Allegato 5.

Proprio con l'obiettivo di realizzare le opere necessarie al potenziamento dell'impianto depurativo a servizio dell'agglomerato di Maglie, l'intervento in oggetto è stato inserito nell'ambito del Piano di Interventi 2014-2017 approvato dall'A.I.P. con delibera n. 20 del 11/07/2014, con codice di riferimento P1186.

L'obiettivo dell'intervento citato, è quello di incrementare il numero di AE (abitanti equivalenti) da servire, al fine di soddisfare, nello scenario futuro, un bacino di utenza pari a 110.263 AE, in accordo con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque. Il costo previsto per la realizzazione dell'opera è pari a circa di 5.470.000,00 €.

Il progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione reflui civili, dovendo questo trattare una potenzialità superiore a 100.000 AE, deve essere sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. n. 11/2011.

Di seguito si sintetizza quanto costituisce oggetto di approfondimento del presente SIA:

- valutazione degli effetti prodotti dal potenziamento dell'impianto non solo considerando il progetto a se stante ma anche l'interazione che esso ha con l'esistente per la determinazione degli effetti cumulati;
- valutazione dell'adeguatezza dell'infrastruttura per il convogliamento al recapito finale dei reflui depurati, in rapporto alle incrementate portate liquide di progetto;
- valutazione degli impatti che l'aumento delle portate e di conseguenza l'aumento del carico inquinante possono produrre sul corpo idrico recettore (CIS-NS "Canale dell'Asso") e le situazioni di criticità che si potrebbero verificare nei confronti dell'ambiente circostante nel caso di scarico di liquame sottoposto all'intero ciclo di trattamento.

## 2. SCOPO E CONTENUTI DEL SIA

Il presente SIA è finalizzato ad illustrare le caratteristiche dimensionali e tecniche del Progetto, ad inquadrarlo sia nella legislazione di settore vigente sia nei documenti di programmazione e pianificazione territoriale e di settore e a valutare gli impatti legati alla sua realizzazione.

Il presente Studio di Impatto Ambientale è stato svolto con riferimento a quanto prescritto dall'Allegato VII - Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., oltre che ai criteri contenuti nel decreto "Norme tecniche generali per la redazione degli studi di impatto ambientale" (D.P.C.M. 27 dicembre 1988).

Il SIA è stato pertanto suddiviso come segue:

- descrizione del Progetto in relazione alla legislazione, alla pianificazione ed alla programmazione di riferimento vigenti e descrizione delle finalità e delle motivazioni strategiche del Progetto stesso; si forniscono dunque gli elementi conoscitivi per definire le relazioni tra l'opera oggetto dell'analisi ambientale e gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriali e settoriali a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale (**Quadro programmatico A**);
- descrizione delle caratteristiche tecnologiche e dimensionali del Progetto, dei principali criteri assunti in fase di progettazione e delle motivazioni delle scelte progettuali effettuate, con particolare attenzione alla descrizione dei criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento e delle infrastrutture di servizio; studio del grado di copertura della domanda e suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento. (**Quadro progettuale B**). E' stata inoltre, anche per omogeneità di trattazione ed a vantaggio di una compiuta ed omogenea lettura, trattata, in questa medesima sezione, la valutazione degli impatti generati dallo scarico nel corpo idrico recettore.

- valutazione dei potenziali effetti che il Progetto può determinare sull'ambiente, con riferimento alla qualità attuale delle componenti ambientali potenzialmente interferite, tenendo conto delle misure previste per evitare, ridurre e compensare gli impatti (**Quadro ambientale C**).

### **3. METODOLOGIA GENERALE DEL SIA**

La metodologia del presente SIA ha seguito le indicazioni della legislazione di settore sopra richiamata. Il livello di approfondimento dei singoli aspetti trattati è stato dettato dalla significatività attribuita agli impatti previsti in conseguenza della realizzazione del Progetto.

Il SIA ha pertanto inizialmente valutato quali azioni di progetto potessero costituire potenziali fattori di impatto sulle diverse componenti ambientali. Si è quindi proceduto con l'analisi della qualità delle componenti ambientali interferite e con la valutazione degli impatti, distinguendone la significatività ed approfondendo lo studio in base ad essa. Per la valutazione della compatibilità del Progetto sono state infine prese in considerazione le possibili azioni volte a ridurre o compensare gli impatti.

L'analisi della qualità delle componenti ambientali interferite e la valutazione degli impatti sulle medesime è stato effettuato prendendo in considerazione il territorio nel quale è collocato il Progetto a livello di area vasta.

## **A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

### **A.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La legislazione ambientale del nostro Paese è maturata in un contesto caratterizzato da un progressivo trasferimento di quote sempre maggiori della sovranità statale in due direzioni. Da un lato, infatti, si è verificato un ampliamento di poteri e competenze dell'Unione Europea che si è dotata di una propria politica ambientale. Dall'altro, sul piano interno, è andato sempre più crescendo il ruolo degli Enti Locali e, in particolare, delle Regioni che si sono viste attribuire funzioni prima riservate allo Stato anche in materia ambientale, tanto in termini di pianificazione di settore, quanto in termini di controllo e implementazione della politica ambientale che esse stesse definiscono (v. D. Lgs. 31.3.98, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59").

Di seguito viene fornita una panoramica di sintesi dell'attuale quadro normativo di riferimento (partendo dalla legislazione europea, a quella nazionale ed infine regionale) nell'ambito della redazione del progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Maglie (LE).

#### **A.1.1 Valutazione di Impatto Ambientale**

La Regione Puglia, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", novellata con la Legge Regionale n. 17 del 14 giugno 2007, è competente per le procedure di VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative ai:

- a) progetti identificati negli elenchi A.1 e B.1;
- b) progetti identificati negli elenchi A.2 e B.2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province.

La L.R. 11/2001 è stata successivamente modificata da:

- L.R. 25/2007;
- L.R. 40/2007;
- L.R. 18/2010;

- L.R. 4/2014.

La legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale è di seguito riepilogata:

- **Direttiva CEE n. 337/85**, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- **Direttiva CEE 61/96**, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- **Direttiva CE 97/11**, *Modifica alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.* (Estende notevolmente la gamma dei progetti che comportano una VIA);
- **Legge ordinaria del Parlamento n. 349 del 08/07/1986**, *"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"*;
- **D.P.C.M. n. 377 del 10/08/1988**, *"Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale"*. Il decreto indica le tipologie dei progetti (incluse nell'allegato I della direttiva 85/337/CEE) che devono essere sottoposte alla VIA;
- **D.P.C.M. 27 dicembre 1988**, *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377"*. Tali norme tecniche definiscono e articolano i contenuti degli studi di impatto secondo tre quadri di riferimento: programmatico, progettuale e ambientale; indicano le modalità di istruttoria e specificano i progetti che devono essere sottoposti alla VIA. Il DPCM include 4 allegati: all. I) relativo alle componenti e fattori ambientali da considerare negli studi di impatto, all. II) relativo alla caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali; all. III) specifica e integra le tipologie dei progetti da sottoporre alla VIA; all. IV) indica le procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas;

- L. 22 febbraio 1994, n. 146**, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee –legge comunitaria 1993”*. L'articolo 40 concerne disposizioni in materia di valutazione di impatto relative ai progetti dell'allegato II della direttiva;
- **D.P.R. del 12/04/1996**, *“Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40 comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146”*. Il decreto individua tutta una serie di opere che in base alla loro dimensione e/o ubicazione devono essere sottoposte a VIA regionale;
  - **Circolare n. 15326 del 8/10/1996 n. GAB/96/15326**, *“Principi e criteri di massima della valutazione di impatto (G.U.R.I. n. 277 del 26.11.96)”*. Sottolinea il potere/dovere del Ministero dell'Ambiente di valutare, in sede di VIA, possibili soluzioni alternative anche svincolate dagli strumenti di pianificazione. Il DPR attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza per l'applicazione della procedura di VIA ai progetti inclusi nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE;
  - **Circolare n. 15208 del 7/10/1996, n. GAB/96/15208**, *“Procedure di Valutazione di impatto ambientale.”* Precisa che la “prospettazione del progetto dell'intera opera” è il presupposto per il corretto svolgimento della procedura di VIA, pertanto i progetti di progressiva realizzazione devono essere valutati nella loro globalità;
  - **D.P.R. del 11/2/1998**, *“Disposizioni integrative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6”*;
  - **D.P.R. del 20/10/1998 n. 447**, *“Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate*

*agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15/03/97 n. 59”;*

- **D. Lgs. del 04/08/99 n. 372**, *“Attuazione della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per quanto riguarda gli impianti esistenti o autorizzati al momento dell'entrata in vigore del suddetto decreto”;*
- **D.P.C.M. del 3/09/99**, *“Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale”;*
- **L. 24/11/00 n. 340**, *“Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”;*
- **L. 23/01/2001 n. 93**, *“Disposizioni in campo ambientale”;*
- **D.M. 1 aprile 2004**, *“Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”;*
- **Legge 18 aprile 2005 n. 62**, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004”*. Di particolare rilevanza sono l'art. 19 (“Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”) e l'art. 30 (“Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale);
- **D. Lgs. 17 agosto 2005 n. 189**, *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale”;*
- **D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152**, *“Norme in materia ambientale”;*
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007**, *“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre*

- 1999, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale»”;
- **D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4**, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;
  - **D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128**, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
  - **L.R. 30 novembre 2000**, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale”;
  - **L. R. 12 aprile 2001 n. 11**, “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale” (successivamente modificata da l.r.14 giugno 2007, n. 17; l.r. 3 agosto 2007, n. 25; l.r. 31 dicembre 2007, n. 40, l.r. 19 febbraio 2008, n.1; l.r. 21 ottobre 2008, n. 31);
  - **L. R. 14 giugno 2007 n. 17**, “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
  - **D.G.R. 14 marzo 2006 n. 304**, “Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del D.P.R. n. 120/2003”;
  - **REGOLAMENTO REGIONALE 15 ottobre 2009, n. 24**, Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale – Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L. R. 12 aprile 2001 n.11 e successive modifiche e integrazioni;
  - **D.G.R. 28 dicembre 2009 n. 2614**, “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.lgs 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008”;
  - **L.R. 18 ottobre 2010, n. 13**, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)”;

- **L.R. 12 febbraio 2014, n. 4**, “*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*”.

### **A.1.2 Acque**

Le principali norme e direttive emanate in materia di qualità delle acque sono di seguito riepilogate:

- **Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000**, *istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;*
- **Direttiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo**, *sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;*
- **Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo Com. 2006/397**, *sugli standard di qualità ambientale in materia di acque e recante modifica alla Dir. 2000/60/CE;*
- **Parere 2007/C 97/02 del Comitato economico e sociale europeo**, *in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE;*
- **Direttiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo e Del Consiglio**, *relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- **Direttiva 2009/90/CE della Commissione**, *che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;*

- **D. Lgs. 27/01/1992 n. 132**, *“Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose”*;
- **D. Lgs. 27/01/1992 n. 133**, *“Attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque”*;
- **D. Lgs. 18/08/2000 n. 258**, *“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128”*;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente del 18/09/2002**, *“Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 52”*;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente 12/06/2003, n.185**, *“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”*;
- **D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152**, *“Norme in materia ambientale”*;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284**, *“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*;
- **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Ottobre 2007**, *“Indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici”*;
- **D. Lgs. 30 dicembre 2008, n. 208**, *“Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”*;
- **D. Lgs. 16 marzo 2009, n. 30**, *“Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”*;

- **D. Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219**, “Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque”
- **L.R. 19/12/1983 n. 24**, “Piano di Risanamento delle Acque della Regione Puglia”;
- **Ordinanza 22 marzo 2002, n. 3184, del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, artt.2, comma 1, e 7, comma 3**, Attribuisce al Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia la competenza di definire e di predisporre il “Piano di Tutela delle Acque” di cui all'art. 44 della normativa previgente dettata dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (abrogato dal D. Lgs. n. 152/2006) e alla normativa speciale emergenziale dettata dalle Ordinanze Ministeriali all'uopo intervenute;
- **DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE in Puglia del 13 giugno 2002 n. 191**, “Approvazione del Piano Direttore a stralcio del Piano di Tutela delle Acque”. Definisce i criteri per la individuazione dei recapiti finali delle acque reflue depurate da impianti a servizio dei centri abitati; i criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'art.39 del D. Lgs. n. 152/1999; i limiti di immissioni per gli scarichi di acque reflue sul suolo; i limiti per il riutilizzo irriguo delle acque reflue;
- **DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE in Puglia del 18 giugno 2002 n. 195**, “Approvazione del Piano Stralcio relativo al Programma degli interventi urgenti per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione”;

- **DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE in Puglia del 30 settembre 2002 n. 294**, *“Adozione del Piano d’Ambito”*. Rappresenta il riferimento tecnico-finanziario del Servizio Idrico Integrato per la definizione dei contenuti della convenzione che disciplina l’attività di gestione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L.n.36 del 1994 e dell’art.8 della L.R. n.28 del 1999;
- **DELIBERAZIONE della AUTORITA’ DI BACINO della PUGLIA del 15 dicembre 2004 n. 25**, *“Adozione Piano di Bacino – stralcio Assetto idrogeologico”*;
- **Decreto Commissario Delegato Emergenza Ambientale in Puglia n. 35 del 1 aprile 2005**, *D.P.C.M. del 28 gennaio 2005: esecuzione-fissazione termine adeguamento impianti depurazione acque meteoriche al 31 dicembre 2005*;
- **DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE in Puglia del 19 dicembre 2005 n. 209**, *“Definizione e predisposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, e 7, comma 3, Ordinanza 22 marzo 2002, n. 3184 Ministero dell’Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, del “Piano di Tutela delle Acque” di cui all’art. 44 D.Lgs. n. 152/1999”*;
- **DELIBERAZIONE del Comitato Istituzionale della AUTORITA’ DI BACINO della PUGLIA del 30 novembre 2005 n. 39**, *“L. R. n. 19 del 09/12/2002 art. 9 comma 8 Approvazione del Piano di Bacino della Puglia, Stralcio Assetto Idrogeologico e delle relative misure di salvaguardia”*;
- **Proposta di Deliberazione Giunta Regione Puglia**, *“Adozione, ai sensi dell’art. 121 del D. Lgs. n. 152/2006, del Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia”*. Strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo;
- **Legge Regione Puglia 25 febbraio 2010, n.3**, *“Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”*.

### A.1.3 Qualità dell'aria

La normativa di riferimento, europea, nazionale e regionale, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera è costituita da:

- **D.M. del 08/05/1989**, *“Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione”*;
- **D.P.C.M. del 21/07/1989**, *“Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell’art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l’attuazione e l’interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali”*;
- **D.M. del 21/07/1990**, *“Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”*;
- **D.P.R. del 25/07/1991**, *“Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989”*;
- **D.M. del 21/12/1995**, *“Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti industriali”*;
- **D.M. n. 503 del 19/11/1997**, *“Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari”*;
- **Decreto interministeriale del 27/03/1998**, *“Mobilità sostenibile nelle aree urbane”*;
- **D.Lgs. n. 372 del 4/08/1999**, *“Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”*;

- **D.M. n. 124 del 25/02/2000**, *“Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22”*;
- **D.P.C.M. n. 395 del 7/09/2001**, *“Recepimento della direttiva 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi”*;
- **Decreto n. 60 del 2/04/2002**, *“Sostanze inquinanti dell'aria- valori limite di qualità dell'aria ambiente”*;
- **Delibera CIPE del 19/12/2002**, *“Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n.120/2002)”*;
- **D.M. n. 44 del 16/01/2004**, *“Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203”*;
- **D.Lgs. n.183 del 21/05/2004**, *“Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria”*;
- **D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.**, *“Norme in materia ambientale”*;
- **D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010**, *“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;
- **D. Lgs. n. 250 del 24 dicembre 2012**, *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;
- **Legge Regionale 7/99**, *“Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale”*;

- **L.R. 30 novembre 2000 n. 17**, “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale*”;
- **Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2003, n 1497**, “*Circolare sull'applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 1497.*”;
- **REGOLAMENTO REGIONALE 21 maggio 2008, n. 6, Piano Regionale di Qualità dell'Aria “PRQA”**, “*Monitoraggio della qualità dell'aria e della pianificazione e delle azioni per il risanamento delle zone con livelli di concentrazione superiori ai limite.*”;
- **Deliberazione Della Giunta Regionale 28 dicembre 2009, n. 2613**, “*Emissioni in atmosfera D.Lgs. n. 152/2006. Art. 269 comma 4 lettera b) e comma 5. Art. 281 comma 1. Disposizioni in merito alle comunicazioni inerenti l'esercizio degli impianti soggetti alla normativa*”;
- **L.R. 16 aprile 2015 n.23**, “*Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17*”.

#### **A.1.4 Rifiuti**

Di seguito, si riepiloga la principale normativa vigente:

- **LEGGE 25 GENNAIO 1994 N. 70, DPCM 22/12/2004 e DPCM 24/12/2002**, “*Nuovo modello di dichiarazione unica ambientale – MUD*”;
- **D.M. 5 febbraio 1998**, “*Recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi*”;
- **Legge n. 426 del 9 dicembre 1998**, “*Nuovi interventi in campo ambientale*”;
- **D.M. 11 marzo 1998 n. 141**, “*Norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi ai fini dello smaltimento in discarica*”;
- **D.M. 1 aprile 1998 n. 145 e 148**, *Contengono rispettivamente i “Modelli del formulario e dei registri di carico e scarico”*;
- **D.M. 28 aprile 1998, n. 406**, “*Regolamento dell' Albo gestori*”;
- **D.M. 4 agosto 1998 n°372**, “*Riorganizzazione del catasto dei rifiuti*”;

- **Legge n. 93 del 23 marzo 2001**, *“Disposizioni in campo ambientale”*;
- **Legge n. 335 del 20 agosto 2001**, *“Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti”*;
- **D.M. 12 giugno 2002, n. 161**, *“Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”*;
- **Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 9 aprile 2002**, *“Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”*;
- **Legge n. 179 del 31 luglio 2002**, *“Disposizioni in materia ambientale”*;
- **D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003**, *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”*;
- **D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.**, *“Norme in materia ambientale”*;
- **D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284**, *“Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*;
- **Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4**, *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*;
- **D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128**, *“Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norma in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69”*;
- **Decreto 27 settembre 2010, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”*;

- **Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205**, *“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*;
- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121**, *“Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”*;
- **D.L. 9 febbraio 2012, n. 5**, *“Decreto-legge "Semplificazioni" - Stralcio - Misure in materia di rifiuti, appalti, energia, tutela dell'aria, territorio”*;
- **Dm Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22**, *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (Css) - Attuazione articolo 184-ter del Dlgs 152/2006*;
- **Decreto Commissario delegato emergenza ambientale 8 settembre 2004, n. 151**, *“Modifica parziale del decreto commissariale n. 296/2002 e revoca del decreto commissariale n. 58 del 30.03.2004”*;
- **D.P.C.M. 28 gennaio 2005**, *“Proroga dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia”*;
- **Decreto del commissario delegato per l'emergenza rifiuti 28 dicembre 2006 n. 246**, *“Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione Rifiuti speciali e pericolosi. Adozione.”*;
- **Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17**, *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*;
- **Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 29**, *“Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia”*;

- **D.G.R. 28 dicembre 2009, n. 2668**, *“Approvazione dell’Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia”*;
- **L.R. 31 dicembre 2009, n. 36**, *“Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. 152/06”*;
- **Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24**, *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*.

#### *A.1.4.1 D.Lgs. 152/06: Parte IV - Rifiuti*

A partire dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”) la normativa nazionale sui rifiuti subisce una profonda trasformazione (parallelamente a quanto accade - sempre in forza dello stesso provvedimento - per la normativa relativa a: valutazione di impatto ambientale; difesa del suolo e tutela delle acque; bonifica dei siti inquinati; tutela dell'aria; risarcimento del danno ambientale).

Il nuovo provvedimento, emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308 (recante “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale”), riformula infatti l'intera legislazione interna sull'ambiente, e sancisce - sul piano della disciplina dei rifiuti – l’espressa abrogazione del Dlgs 22/1997 (cd. “Decreto Ronchi”).

Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in particolare, nella “Parte quarta” del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, composta da 89 articoli (dal 177 al 266) e 9 allegati (più 5 sulle bonifiche).

Dalla sua pubblicazione, il D.Lgs. 152/06 ha subito diverse modifiche, di seguito riassunte:

- D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, che ha modificato marginalmente la parte III ed abrogato l’articolo della parte IV relativo all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti;
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, che ha interessato le parti II, III e IV;

- Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “ Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ”, che ha interessato le parti II e V;
- Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “ Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, che ha interessato la parte IV;
- Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 “Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque”, che ha interessato la parte III.

A questi si aggiunge la pubblicazione, in data 13 gennaio 2010, del D.M. 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”, altresì noto con il nome di “Decreto SISTRI” e anch’esso sottoposto ad alcune modifiche fino all’ultima proroga, che ha posticipato l’operatività del SISTRI al 1 ottobre 2013 e al 3 marzo 2014.

Le modifiche più importanti introdotte

- D.Lgs. 128/10 :
  - a) inserimento con parziale modifica, all’interno parte II relativa alle procedure di VAS, VIA e IPPC, della disciplina in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, fino ad oggi contenuta nel D.Lgs. 59/05, che risulta abrogato;

- b) la definizione che, nel caso di opere di competenza dello Stato, il procedimento per il rilascio dell'AIA è assorbito dalla procedura di VIA e che, in ogni caso, sempre nell'eventualità in cui la VIA sia obbligatoria, il soggetto proponente è obbligato a presentare fin da subito la documentazione richiesta di AIA;
  - c) in tema di valutazioni ambientali, il ricorso all'operato in concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali solo nei casi in cui emergano esigenze di tutela del patrimonio culturale;
  - d) in materia di VAS, la previsione del ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione nell'eventualità in cui la mancata decisione determini un blocco del procedimento, e l'introduzione di una continua verifica dell'attuazione del relativo piano o programma, considerata l'importanza della fase di monitoraggio per rendere effettivamente reali le valutazioni;
  - f) la scissione delle ipotesi di VIA e VAS in relazione alla necessità di svolgere o meno la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), la quale risulta essere obbligatoria unicamente nei casi in cui i piani o i progetti possano produrre effetti, anche indiretti, sui siti tutelati dal D.P.R. n. 357/1997; g) la modifica dei criteri per la delimitazione del campo di applicazione, delle definizioni, delle modalità relative al procedimento autorizzatorio, dei valori limite di emissione, delle prescrizioni per gli impianti ed attività, degli adempimenti per gli impianti ed attività in deroga e delle sanzioni della parte V relativa alle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
- D.Lgs. 205/10:
- a) il coordinamento con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, del quale è stato definito il regime sanzionatorio e la cui operatività è prevista a partire dal 1° giugno 2011;
  - b) la modifica delle norme relative all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ad esempio, la previsione dell'iscrizione anche per imprese e gli operatori logistici nell'ambito del trasporto intermodale di rifiuti e per le imprese

straniere che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'esonero per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi da parte di imprese autorizzate al trasporto di rifiuti pericolosi, lo sgravio dalla prestazione della garanzia finanziaria da parte delle imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti non pericolosi);

- c) l'introduzione di nuove definizioni, fra cui la preparazione per il riutilizzo e il combustibile solido secondario CSS, e di nuove esclusioni dalla disciplina;
  - d) la modifica delle norme che regolano la gestione dei sottoprodotti, con la possibilità operativa di riutilizzare come tali, ad esempio, le terre e rocce da scavo in assenza di contaminazioni.
- D. Lgs 219/2010:
- a) la modifica ed integrazione delle definizioni di acque, corpi idrici, bacini idrografici, stato di qualità;
  - b) la modifica ed integrazione dei disposti in materia di standard di qualità ambientale per le acque superficiali.

### **A.1.5 Rumore**

Di seguito si elenca la principale normativa europea, nazionale e regionale in materia di rumore:

- **Rettifica direttiva 2005/88/CE Parlamento europeo del 14 dicembre 2005**, *recante modifiche alla direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*;
- **D.P.C.M. del 01/03/1991**, *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;
- **L. n. 447 del 26/10/1995**, *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- **D.P.C.M. del 14/11/1997**, *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

- **D.P.C.M. del 5/12/1997**, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- **D.M. del 16/03/1998**, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
- **D. Lgs. 04/09/2002 n. 262**, “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”. Il decreto abroga le seguenti disposizioni: D. Lgs. 135/92; D. Lgs. 136/92; D. Lgs. 137/92; D.M. 316/94; D.M. 317/94;
- **D. Lgs. 19/12/2005 n. 194**, “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;
- **D. M. 24 luglio 2006**, “Modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno”;
- **Legge Regionale del 12 febbraio 2002 n. 3**, “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”.

Il DPCM del 14/11/97 definisce i valori limite delle sorgenti sonore da associare alle 6 zone in cui viene suddiviso il territorio comunale in funzione della destinazione d'uso. L'area su cui insiste l'impianto è tipizzata dal P.R.G. vigente nel Comune di Maglie come Zona F.2, “Aree a servizi a livello urbano” e nelle sue vicinanze sono presenti esclusivamente campagne e zone non antropizzate.

Il Comune di Maglie, allo stato attuale, non ha ancora provveduto a redigere un proprio Piano di Zonizzazione Acustica, pertanto nel caso in oggetto, ai sensi dell'art. 8 del DPCM del 14/11/1997, occorre far riferimento alla disciplina transitoria dettata dal D.P.C.M. 01/03/1991. L'area pertanto può essere considerata in classe di appartenenza riferita a “tutto il territorio nazionale” secondo la Tab. 1 dell'art. 6 del D.P.C.M. 01 marzo 1991 per cui l'impianto di depurazione dovrà rispettare i valori limite di accettabilità [70 dB(A) periodo diurno – 60 dB(A) periodo notturno], imposti dalle suddette Leggi.

Nella seguente tabella è riportata la classificazione del territorio ai sensi del DPCM del 01/03/91:

Zonizzazione	Limite Diurno [Leq(A)]	Limite Notturno[Leq(A)]
<b>Tutto il territorio nazionale</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
Zona A (D.M. n.1444/68)	65	55
Zona B (D.M. n.1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

Tabella 1- Valori limite assoluti di emissione e di immissione Leq in dB(A) del DPCM 01/03/97.

Per maggiori dettagli sullo stato attuale dei livelli di rumorosità di fondo, nonché al modello di emissione sonora futura dell'impianto, si rimanda al §. C 2.8 "Rumore" della relazione All. C4 "Valutazione di impatto acustico".

#### A.1.6 Rischio sismico

La probabilità che un evento sismico colpisca una data regione costituisce la pericolosità sismica per quella regione. Il rischio di un territorio, connesso ad un evento sismico, in un determinato intervallo temporale, è in relazione con la pericolosità sismica e con la vulnerabilità delle costruzioni, intesa come propensione delle costruzioni stesse a subire dei danni per effetto di un sisma di assegnate caratteristiche. Poiché intensità dell'evento, luogo in cui si verificherà, momento e durata sono tutti fattori di incertezza, l'individuazione di aree a più alto rischio rappresenta un importante punto di partenza su cui intervenire preventivamente al fine di pianificare azioni ed interventi volti alla riduzione e alla mitigazione del danno.

Di seguito viene elencata la normativa nazionale relativa al rischio sismico:

- **Legge n. 730 del 28/10/1986**, "Disposizioni in materia di calamità naturali";
- **D.M. del 16/01/1996**, "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche";
- **D.M. del 14/02/1997**, "Direttive tecniche per l'individuazione e perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico";

- **Circolare del 10/04/1997**, *“Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M. 16/01/1996”*;
- **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n. 3274**, *“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”*;
- **Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/10/2003 n. 3316**, *“Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”*. Le modifiche hanno riguardato le sole norme tecniche contenute negli allegati 2, 3 e 4 facenti parte integrante della precedente ordinanza;
- **D.P.C.M. del 21/10/2003**, *Dipartimento della protezione civile. Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”*.

L'Ordinanza P.C.M. 3274/2003 ha riscritto la normativa per le costruzioni in zona sismica ed ha introdotto una nuova classificazione sismica su tutto il territorio nazionale (Allegato 1). Nelle more dell'entrata in vigore della medesima ordinanza, al termine del periodo di transizione nel quale era possibile utilizzare le norme previgenti, termine più volte prorogato e da ultimo fissato al 23/10/2005, è stato adottato il D.M. 14/09/2005 (*“Norme tecniche per le costruzioni”*) e, a partire dal 1 luglio 2009, sono entrate in vigore le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008. Con i D.M. citati, redatti coerentemente con gli Eurocodici (CEN), è stata aggiornata e raccolta in un testo unitario la normativa di settore da applicare nella progettazione e realizzazione delle costruzioni in cemento armato, acciaio, muratura, legno, costruzioni geotecniche, ecc.

- **D.M. Infrastrutture del 14 Settembre 2005**, *“Norme tecniche per le costruzioni”*;
- **Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile 2006, All. 1b**, *“Pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale”*;

- **D.M. Infrastrutture del 14 Gennaio 2008**, *“Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”*

Il D.M. 14/01/2008 costituisce essenzialmente una revisione del precedente D.M. 14/09/2005, ma nel dettaglio contiene significative novità dal punto di vista della valutazione della pericolosità sismica. Difatti, sulla scorta delle risultanze del Progetto INGV-DPC S2 (2007-2009) “Realizzazione di un modello dinamico sperimentale di valutazione della pericolosità sismica a scala nazionale” è stata elaborata una procedura che permette di valutare la cd. *pericolosità sismica di base*. A differenza di quanto avveniva in passato, non ci si riferisce più ad una zona sismica territorialmente coincidente con più unità amministrative, ma bensì in maniera specifica al sito e alla costruzione in esame.

- **Circolare Applicativa C.S.LL.PP. n. 627 del 02 Febbraio 2009**, *“Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni» di cui al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”*

Visto il carattere fortemente innovativo delle nuove NTC di cui al D.M. 2008, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel febbraio 2009 ha emanato una Circolare Applicativa, con lo scopo di fornire agli operatori del settore elementi informativi, chiarimenti ed integrazioni rispetto a quanto contenuto nelle Norme Tecniche.

La regione Puglia, per quanto concerne il rischio sismico, ha seguito l'iter evolutivo nazionale e di seguito si riepilogano i principali provvedimenti emanati:

- **L. R. 30 novembre 2000 n. 20**, *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”*;
- **Deliberazione G.R. 02 marzo 2004 n. 153**, *“Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e delle tipologie di edifici ed opere strategici e rilevanti – Approvazione del programma temporale e delle indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli stessi”*;
- **Deliberazione G.R. 27 aprile 2004 n. 597**, *“Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e relativi adempimenti – Recepimento O.P.C.M. 3333/04 e conseguente rettifica della Deliberazione G.R. 153/04”*;

- **Deliberazione G.R. 07 marzo 2005 n. 260**, *“Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e relativi adempimenti – Recepimento O.P.C.M. 3379/04 – Prolungamento del periodo temporale stabilito con il 7° disposto della deliberazione G.R. 153/04”*;
- **Deliberazione G.R. 31 maggio 2005 n. 734**, *“Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e relativi adempimenti – Recepimento O.P.C.M. 3431/05 – Ulteriore prolungamento del periodo temporale stabilito con il 7° disposto della deliberazione G.R. 153/04”*;
- **Deliberazione G.R. 20 settembre 2005 n. 1267**, *“Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e relativi adempimenti – Recepimento O.P.C.M. 3431/05 – Ulteriore prolungamento del periodo temporale stabilito con il 7° disposto della deliberazione G.R. 153/04”*;
- **Deliberazione G.R. 22 novembre 2005 n. 1634**, *“Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e relativi adempimenti – Recepimento O.P.C.M. 3431/05 – Ulteriore prolungamento del periodo temporale stabilito con il 7° disposto della deliberazione G.R. 153/04”*;
- **Deliberazione G.R. 15 settembre 2009 n. 1626**, *“D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per le costruzioni. Disposizioni in merito alle procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. del 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.”*. Nella D.G.R. citata è stata recepita l'applicazione delle nuove NTC di cui al D.M. 2008 a partire dal 01.07.2009 e sono state precisate le procedure in merito alla presentazione dei progetti nelle zone sismiche 1-2 e 3-4, ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R.380/2001 e s.m.i.;
- **Deliberazione G.R. 16 febbraio 2010 n. 409**, *“D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni. Disposizioni in merito alle procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.” Rettifica e chiarimenti”*;

- **Decreto del Presidente della G.R. 23 febbraio 2010 n. 177**, “*Conferimento di funzioni amministrative al sistema delle autonomie locali in attuazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 36: funzioni inerenti l’edilizia sismica*”;
- **Deliberazione G.R. 3 giugno 2010 n. 1309**, “*D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. - D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni - Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti “opere minori” e chiarimenti interpretativi*”;
- **Circolare esplicativa Regione Puglia Servizio LL.PP. del 06/07/2010**, “*Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa*”;
- **Deliberazione G.R. 31 maggio 2011 n. 1214**, *O.P.C.M. n. 3274/03 – D.P.C.M. n. 3685/03 – D.G.R. n. 153/04 – Allegato 2 – D.M. 14.01.2008, Punto 2.4.2 (Classi III-IV) – Individuazione degli “Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile”*. Nella D.G.R. in oggetto è stata rivista la classificazione di cui alla precedente D.G.R. 153/04 relativa agli “Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile” ai sensi delle nuove NTC di cui al D.M. 2008, con particolare riferimento alle classi III e IV definito al punto 2.4.2 - *Classi d’Uso* delle citate NTC.

La Penisola Salentina risente delle scosse sismiche connesse a terremoti che si verificano nell’Appennino ed ancor più in Grecia, particolarmente nel Peloponneso, Golfo di Patrasso e nel basso Jonio. Particolarmente importante è il fatto che i terremoti con epicentri esterni alla Penisola Salentina provocano delle riprese di attività sismica nella stessa Penisola, come ad esempio il terremoto del 1962 con epicentro in Grecia.

Talora l’intensità provocata dagli stessi terremoti nella Penisola Salentina è di grado relativamente elevato. Ad esempio, il terremoto del 20.04.1743, di cui si notizia da 110 fonti diverse (lettere di sindaci, parroci, note a stampa, ecc..), con epicentro nel basso mar Jonio, dato intensità di IX grado M.C.S. a Nardò, di VIII-IX grado a Brindisi,

Francavilla Fontana, Mesagne, Taranto, di VIII grado a Manduria, Racale, di VII-VIII grado a Oria, a Corigliano d'Otranto e ad Otranto, di VIII grado a Lecce.

A conferma dell'effetto sismico dei terremoti di "provenienza" orientale sulla Penisola Salentina, si tenga presente che su 32 scosse risentite dal 1886 al 1915 in terra d'Otranto, almeno 27 avevano epicentro in Grecia.

Per quanto riguarda i terremoti con epicentro nell'Appennino, è da menzionare quello del 1456 che "... fece grande danno a Brindisi, Oria, Alessano, Castro, Manduria, Nerito (Nardò) e Lecce" e rovinato parte della cattedrale di Nardò.

Il terremoto del 1688 con epicentro nel Beneventano fece crollare numerose case a Galatina.

Altri terremoti con epicentro in area non nota hanno provocato danni più o meno rilevanti nella Penisola Salentina. Quello del 1088 fece crollare parecchie case ad Otranto, quello del 1116 una torre sempre ad Otranto e quello del 1349, con probabile epicentro tra Montecassino e l'Aquila, fece crollare ancora ad Otranto un tratto delle mura.

Un terremoto del 1396 colpì fortemente Nardò e la Provincia di Lecce, abbattendo un convento a Racale. Sembra che nel 1546 un terremoto abbia prodotto seri danni a Lecce, mentre nel 1661 un sisma abbia fatto crollare 24 case ad Otranto.

In conclusione le scosse, talora rilevanti, che hanno colpito nel corso degli anni la Penisola Salentina, sono provocate da scuotimenti originati in altre aree, poiché non è un'area a rischio sismico.

E infatti, il comune di Lecce, non classificato sismico nella precedente normativa tecnica, è stato classificato come "zona 4" (ovvero quella a minore sismicità) dalla O.P.C.M. 3274/2003 e recepita anche dalla Regione Puglia con D.G.R. 02 marzo 2004 n. 153.

## A.2. COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON PIANIFICAZIONI TERRITORIALI E URBANISTICHE

Al fine di valutare la compatibilità dell'intervento proposto con Norme e Piani di settore vigenti, è stata effettuata una puntuale ed attenta valutazione delle caratteristiche progettuali delle opere in relazione ai contenuti ed alle disposizioni dettate dai seguenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale:

- PRG (Piano Regolatore Generale);
- PTA (Piano di Tutela delle Acque);
- PAI (Piano di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico);
- Sistema delle aree naturali protette;
- PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale);
- Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
- PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)

### A.2.1 Compatibilità con il P.R.G. (Piano Regolatore Generale)

Il PRG del Comune di Maglie è stato adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 28 del 08/10/1999 ed approvato in via definitiva con Delibera di Giunta Regionale n°1426 del 04/08/2009.

Il P.R.G. comunale assegna all'area del depuratore AQP una destinazione specifica ricadente nell'ambito di zone ad "aree a servizi a livello urbano" (zona "F2"); a questo riguardo va sottolineato come gli interventi di progetto ricadono esclusivamente all'interno dell'impianto già esistente.

Per le Zone Territoriali Omogenee tipizzate come "F", valgono le seguenti norme e prescrizioni: le zone "Comprendono gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico esistenti e le zone destinate ad attrezzature e servizi di interesse generale determinate secondo gli standards urbanistici di cui al D.M. 1444/68 ed alle esigenze funzionali del centro urbano e del suo comprensorio".

All'interno di tali aree è possibile realizzare, mediante la formazione di strumenti urbanistici esecutivi, nuove attrezzature a scala urbana e la migliore sistemazione delle

attrezzature esistenti di interesse pubblico, necessarie alla vita sociale e culturale della comunità, nonché all'amministrazione urbana.

Come già anticipato, gli interventi di progetto riguardano l'adeguamento e l'ampliamento delle stazioni di trattamento del depuratore esistente, quale attrezzatura tecnologica di carattere collettivo.

**Alla luce di quanto sopra esposto, si può concludere pertanto che il progetto proposto è compatibile con gli interventi consentiti dalle NTA del PRG vigente.**




Fig. 1 – P.R.G. Comune di Maglie

### A.2.2 Compatibilità con il P.T.A. (Piano di Tutela delle Acque)

Con Delibera del consiglio della Regione n. 230 del 20/10/2009, sono state approvate integrazioni e modificazioni al Piano di Tutela delle Acque (in seguito PTA), definito strumento dinamico di conoscenza e programmazione che si pone come obiettivo la tutela, la riqualificazione e l'utilizzo sostenibile del patrimonio idrico della Regione Puglia.

Il PTA è costituito dai seguenti elaborati:

- i. Relazione generale
- ii. Allegati tecnici alla relazione
- iii. Cartografia di Piano (tavole tecniche)

La redazione del PTA della regione Puglia costituisce il più recente atto di riorganizzazione e innovazione delle conoscenze e degli strumenti per la tutela delle risorse idriche nel territorio regionale, di fatto sostitutivo del vecchio Piano di Risanamento delle Acque del 1983, redatto in attuazione della Legge 319/76.

Il "Progetto di Piano di tutela delle acque" riporta una descrizione delle caratteristiche dei bacini idrografici e dei corpi idrici superficiali e sotterranei, quindi effettua una stima degli impatti derivanti dalle attività antropiche sullo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici e riporta le possibili misure e i possibili programmi per la prevenzione e la salvaguardia delle zone interessate.

Viene data una prima definizione di zonizzazione territoriale, per l'analisi dei caratteri del territorio e delle condizioni idrogeologiche, in particolare vengono definite 4 zone di protezione speciale idrogeologica, A, B, C e D, per ognuna delle quali si propongono strumenti e misure di salvaguardia:

#### **Aree A**

- **Caratteristiche:** sono state definite su aree di prevalente ricarica, inglobano una marcata ridondanza di sistemi carsici complessi (campi a doline, elementi morfoidrologici con recapito finale in vora o inghiottitoio; ammasso roccioso in affioramento e scarsa presenza di copertura umica, aree a carsismo sviluppato con interconnessioni in affioramento), sono aree a bilancio idrogeologico positivo, hanno bassa antropizzazione e uso del suolo non intensivo (bassa stima dei carichi di azoto, pressione compatibile);
- **Tutela:** devono essere assicurate la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
- **Divieti:** realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni, e che alterino la morfologia del suolo e del

paesaggio carsico, apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani, ecc...

### **Aree B**

- Caratteristiche: presenza di una, seppur modesta, attività antropica con sviluppo di attività agricole, produttive e infrastrutturali;
- Tutela: devono essere assicurate la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, di deflusso e di ricarica;
- Divieti: la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni; spandimento di fanghi e compost; cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica o applicando criteri selettivi di buona pratica agricola;

### **Aree C/D**

- Caratteristiche: si localizzano acquiferi definibili strategici, con risorse da riservare all'approvvigionamento idropotabile;
- Tutela: misure di salvaguardia atte a preservare lo stato di qualità dell'acquifero;
- Divieti: forte limitazione alla concessione di nuove opere di derivazione.

L'area di intervento ricade all'interno delle aree identificate dal Piano come zone di protezione speciale idrogeologica "B", per le quali sono consentiti gli interventi di potenziamento ed adeguamento funzionale e tecnologico dell'impianto di depurazione di Maglie, previsti in progetto.




Fig. 2 – Piano di Tutela delle Acque (PTA) – Zone di protezione speciale idrogeologica

In generale il PTA prevede una serie di interventi di adeguamento migliorativi sui depuratori esistenti, capaci di determinare una sensibile riduzione delle pressioni sui corpi idrici e di quelli sotterranei in particolare.

In particolare, per il depuratore di Maglie, il Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera del Consiglio della Puglia n. 230 del 20/10/2009, prevede un carico generato pari a 110.263 AE (abitanti equivalenti), a fronte dei 59.827 AE dichiarati come potenzialità dell'impianto.

La realizzazione delle opere necessarie al potenziamento del suddetto depuratore rientra nel Piano degli Interventi 2014-2017 che l'Autorità Idrica Pugliese (AIP) ha approvato con Delibera n. 20 del 11/07/2014, ai fini del superamento del pre - contenzioso relativo ai 37 impianti oggetto di Procedure di Infrazione Comunitaria.

L'obiettivo dell'intervento citato, così come anche riportato nel progetto preliminare, è quello di incrementare il numero di AE (abitanti equivalenti) da servire, al fine di soddisfare, in accordo quindi alle previsioni del PTA, il bacino di utenza costituito dai seguenti abitati: Maglie, Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Castrignano dei

Greci, Corigliano d'Otranto, Corsi, Cutrofiano, Giuggianello, Melpignano, Muro Leccese, Nociglia, Palmariggi, San Cassiano, Sanarica, Scorrano, Sogliano Cavour, Surano, Marianonio, Morigino.

**Si sottolinea come il numero di AE alla base della progettazione definitiva degli interventi previsti per l'impianto di depurazione di Maglie sia conforme a quanto previsto dal PTA della Regione Puglia.**

### **A.2.3 Compatibilità con il P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico)**

La Regione Puglia, nella veste dell'Autorità di Bacino che ha redatto il PAI (Piano di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico), ha provveduto alla perimetrazione delle aree a pericolosità/rischio idraulico e geomorfologico. Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI), approvato in data 30.11.2005 e successivamente aggiornato e riprogettato (l'ultimo aggiornamento è risalente al 01/08/2016), è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.

Il PAI costituisce il Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Nello specifico, il Piano ha le seguenti finalità:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini imbriferi, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto;

- il riordino del vincolo idrogeologico;
- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena, di pronto intervento idraulico, nonché di gestione degli impianti.

Ai fini dell'uso del territorio, il Piano individua la perimetrazione delle **Aree a Pericolosità Idraulica ed a Rischio Idrogeologico**. In funzione del regime pluviometrico e della morfologia del terreno, il PAI distingue le seguenti aree:

- *Aree ad alta pericolosità di inondazione (AP)*: aree soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) inferiore a 30 anni;
- *Aree a media pericolosità di inondazione (MP)*: aree soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 30 anni e 200 anni;
- *Aree a bassa pericolosità di inondazione (BP)*: aree soggette ad essere allagate con un tempo di ritorno (frequenza) compresa fra 200 e 500 anni.

Le aree a Rischio Idrogeologico R, definito come l'entità del danno atteso in seguito al verificarsi di un particolare evento calamitoso in un intervallo di tempo definito ed in una data area. Il PAI individua quattro differenti classi di rischio ad entità crescente:

- *Rischio moderato (R1)*: rischio per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali;
- *Rischio medio (R2)*: rischio per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- *Rischio elevato (R3)*: rischio per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- *Rischio molto elevato (R4)*: rischio per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socio-economiche.

Il territorio è stato inoltre suddiviso in tre differenti categorie di **Pericolosità Geomorfologica**:

- **PG1**: aree a suscettibilità da frana bassa e media (pericolosità geomorfologica media e bassa);
- **PG2**: aree a suscettibilità da frana alta (pericolosità geomorfologica elevata);
- **PG3**: aree a suscettibilità da frana molto alta (pericolosità geomorfologica molto elevata).




Fig. 3 – Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)- aree a pericolosità idraulica e pericolosità geomorfologica e aree a rischio.

L'area oggetto di studio non ricade in alcuna area perimetrata dal P.A.I., come si evince nella precedente figura, e pertanto non è sottoposta ad alcun regime di tutela. Ne consegue che **il progetto di potenziamento proposto non necessita del parere dell'Autorità di Bacino.**

#### **A.2.4 Compatibilità con le Aree Naturali Protette**

La legge n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (suppl. n.83 - G.U. n.292 del 13.12.1991) ha definito la classificazione delle aree naturali protette, ne ha istituito l'Elenco ufficiale e ne ha disciplinato la gestione.

Attualmente il sistema nazionale delle aree naturali protette è classificabile come segue:

- **Parchi nazionali.** Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici; una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- **Parchi naturali regionali e interregionali.** Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
- **Riserve naturali.** Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.
- **Zone umide di interesse internazionale.** Sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri e che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.
- **Altre aree naturali protette.** Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e

aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

- **Zone di Protezione Speciale (ZPS).** Designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, sono costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato n.1 della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- **Zone Speciali di Conservazione (ZSC).** Designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE, sono costituite da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, che:
  - a) contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo;
  - b) sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata. Tali aree vengono indicate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, indicate dalle leggi 394/91 e 979/82, costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

La Regione Puglia, con la Legge Regionale n.19 del 24.07.1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia", ha ulteriormente specificato che i territori regionali sottoposti a tutela sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- **parchi naturali regionali:** sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, da tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici dei luoghi e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- **riserve naturali regionali:** sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere:
  - a) *integrali*, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità riguardo alla flora, alla fauna, alle rocce, alle acque, alle cavità del sottosuolo, con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico;
  - b) *orientate*, per la conservazione dell'ambiente naturale nel quale sono consentiti interventi di sperimentazione ecologica attiva, ivi compresi quelli rivolti al restauro o alla ricostruzione di ambienti e di equilibri naturali degradati;
- **parchi e riserve naturali regionali di interesse provinciale, metropolitano e locale,** in base alla rilevanza territoriale delle aree individuate su proposta della Provincia, della città metropolitana o dell'ente locale;
- **monumenti naturali,** per la conservazione, nella loro integrità, di singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di particolare pregio naturalistico e ambientale;
- **biotopi:** porzioni di territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura.

In Puglia sono stati censiti nel 1995, con il programma scientifico Bioitaly, 77 proposti Siti d'Importanza Comunitaria (pS.I.C.) e sono state designate, nel dicembre 1998, 16 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.).

#### A.2.4.1 Aree protette nazionali

Secondo la Legge Quadro 394/91, le aree protette nazionali sono costituite da parchi nazionali e riserve naturali statali. Nel caso della Regione Puglia, sono stati individuati e istituiti due parchi nazionali: il Parco del Gargano (D.M. 4.12.1991, D.M. 4.11.1993, D.M. 17.11.1994, D.P.R. 5.6.1995, D.P.R. 13.05.1998, D.P.R. 18.05.2001), e il Parco dell'Alta Murgia (D.P.R. 10.3.2004).

Oltre ai parchi nazionali, nella regione Puglia sono presenti anche 16 riserve nazionali e tre aree protette marine (Isole Tremiti, Torre Guaceto e Porto Cesareo).

	<b>Denominazione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Superf. (ha)</b>	<b>Comuni interessati</b>
1.	Lago di Lesina (parte orientale) *	Ris.N.P.A.	930	Lesina
2.	Isola Varano *	Ris.N.P.A.	145	Cagnano Varano, Ischitella
3.	Falascione * (B)	Ris.N.B.	48	Monte Sant'Angelo
4.	Foresta Umbra * (B)	Ris.N.B.	399	Monte Sant'Angelo
5.	Sfilzi * (B)	Ris.integrale	56	Vico del Gargano
6.	Ischitella e Carpino * (B)	Ris.N.B.	299	Ischitella
7.	Palude di Frattarolo *	Ris.N.P.A.	257	Manfredonia
8.	Monte Barone * (B)	Ris.N.B.	124	Mattinata
9.	Salina di Margherita di Savoia	Ris.N.P.A. Z.U.Ramsar	3.871	Margherita di Savoia, Zapponeta, Trinitapoli, Cerignola
10.	Il Monte	Ris.N.P.A.	130	Cerignola
11.	Masseria Combattenti	Ris.N.P.A.	82	Trinitapoli
12.	Murge Orientali(B)	Ris.N.B.	733	Martina Franca,Massafra
13.	Stornara (B)	Ris.N.B.	1.456	Massafra, Castellaneta, Palagiano, Ginosà
14.	Le Cesine	Ris.N.P.A. Z.U.Ramsar	348	Vernole
15.	S. Cataldo (B)	Ris.N.B.	28	Lecce
16.	Torre Guaceto	Ris.N.P.A. Z.U.Ramsar	1.000 177	Carovigno, Brindisi

Tabella 2 – Aree protette nazionali presenti nella Regione Puglia

(\*) Le Riserve Naturali indicate con un asterisco sono ricomprese nel Parco Nazionale del Gargano.

Ris.N.P.A = Riserva Naturale di Popolamento Animale

Ris.N.B. = Riserva Naturale Biogenetica

Z.U.Ramsar = Zona Umida prevista dalla Convenzione di Ramsar.

**L'area dell'impianto di depurazione di Maglie non interferisce con alcuna area protetta nazionale.**

*A.2.4.2 Aree di interesse regionale - aree naturali protette regionali*

In attuazione dei principi generali definiti dalla Legge Quadro sulle aree protette n. 394 del 6.12.1991, la Regione Puglia ha emanato le "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia", di cui alla L.R. del 24.07.1997, al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della regione stessa.

La legge 19/97 della Regione Puglia contiene al suo interno l'elencazione delle aree protette che ammontano complessivamente a 33. Per ognuna di queste è allegata alla legge una scheda tecnica identificativa che consente di comprendere le motivazioni che giustificano e motivano la scelta del legislatore di destinarle a regime di protezione.

La L.R. 19/97 ha inoltre definito l'iter di approvazione delle aree naturali protette, stabilendo anche che dalla data di adozione dello schema di disegno di legge relativo all'istituzione dell'area protetta, all'interno della perimetrazione provvisoria dell'area stessa operino le misure di salvaguardia che prevedono il divieto a:

- aprire nuove cave;
- esercitare l'attività venatoria;
- effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali.

Le aree naturali protette individuate ai sensi della L.R. 19/97 e successive modificazioni (L.R. 16/2001 e L.R. 7/2002), relativamente alla Provincia di Lecce, sono le seguenti:

Denominazione	Classificazione	Comune/i
C1 - Bosco e Paludi di Rauccio - Sorgenti Idume	Parco Naturale Regionale	Lecce
C2 - Laghi Alimini	Parco Naturale Regionale	Otranto
C3 - Isola di Sant'Andrea - Litorale di Punta Pizzo	Riserva Naturale	Gallipoli
C4 - Bosco di Tricase	Monumento Naturale	Tricase
C5 - Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase	Parco Naturale Regionale	Otranto, Castro
C6 – Porto Selvaggio - Palude del Capitano	Parco Naturale Regionale	Nardò
C7 - Palude del Conte e Duna Costiera	Riserva Naturale	Porto Cesareo
C8 – Litorale di Ugento	Parco Naturale Regionale	Ugento

**L'area oggetto di studio non ricade in alcuna area protetta regionale.**

*A.2.4.3 SIC (Siti di importanza comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale)*

La **Direttiva Europea n.92/43/CEE** del Consiglio del 21 maggio 1992 "Habitat" (recepita dall'Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) è relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" in modo tale da poter costituire una rete a livello europeo.

Tale rete, denominata "Natura 2000", ha come finalità quella di favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000.

L'articolo 4 della direttiva Habitat permette agli Stati membri di definire sulla base di criteri chiari la propria lista di **Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC)**.

I siti vengono individuati sulla base della presenza degli habitat e delle specie animali e vegetali elencati negli Allegati I e II della direttiva Habitat, ritenuti perciò di importanza comunitaria.

La **Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE)**, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della Direttiva stessa, e dall'altra l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette **Zone di Protezione Speciale (ZPS)**.

La Regione Puglia, recependo l'incarico del Ministero dell'Ambiente di realizzare sul territorio regionale il censimento dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, ha trasmesso allo stesso Ministero con deliberazione n. 3310 del 23 Luglio 1996 le schede identificative dei pSIC e delle Z.P.S. nonché le delimitazioni cartografiche in scala 1:100.000.

Tali elenchi sono stati aggiornati tenendo conto di quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2002, n. 1157 (BURP 19/11/02, n. 115) che ha recepito gli atti della revisione tecnica delle delimitazioni dei pSIC e delle Z.P.S. effettuata dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente.

I siti di importanza comunitari presenti in provincia di Lecce sono i seguenti:

- IT9150001 Bosco Guarini
- IT9150002 Costa Otranto-Santa Maria di Leuca
- IT9150003 Acquatina di frigole
- IT9150004 Torre dell'Orso
- IT9150005 Boschetto di Tricase
- IT9150006 Rauccio
- IT9150007 Torre Uluzzo
- IT9150008 Montagna Spaccata e Rupi di S. Mauro
- IT9150009 Litorale di Ugento
- IT9150010 Bosco Macchia di Ponente
- IT9150011 Alimini
- IT9150012 Bosco di Cardigliano
- IT9150013 Palude del Capitano
- IT9150015 Litorale Gallipoli, Isola Sant'Andrea

- IT9150016 Bosco di Otranto
- IT9150017 Bosco Chiuso di Presicce
- IT9150018 Bosco Serra dei Cianci
- IT9150019 Parco delle querce di Castro
- IT9150020 Bosco Pecorara
- IT9150021 Bosco le Chiuse
- IT9150022 Palude dei Tamari
- IT9150023 Bosco Danieli
- IT9150024 Torre Inserraglio
- IT9150025 Torre Veneri
- IT9150028 Porto Cesareo
- IT9150027 Palude del Conte, Dune Punta Prosciutto
- IT9150029 Bosco di Cervalora
- IT9150030 Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone
- IT9150031 Masseria Zanzara
- IT9150032 Le Cesine
- IT9150033 Specchia dell'Alto

**L'area oggetto di intervento non ricade all'interno di aree facenti parti della Rete Natura 2000.**

*A.2.4.4 Piano faunistico venatorio*

Il Piano Faunistico Provinciale 2008-2013, recepito nel Piano Faunistico Regionale 2009-2014 e pubblicato sul BURP n.117 del 30/07/2009 non individua, nelle vicinanze dell'impianto oggetto di intervento, né zone a divieto assoluto o temporaneo di caccia, né altrettanto zone a gestione venatoria privata.

**A.2.5 Compatibilità con il P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)**

A seguito dell'emanazione del DLgs 42/2004 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio", la Regione Puglia ha provveduto alla redazione di un nuovo Piano Paesaggistico coerente con i nuovi principi innovativi delle politiche di pianificazione,

che non sono presenti nel Piano all'epoca vigente, il P.U.T.T./p (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio).

La Giunta Regionale ha approvato, in data 11 Gennaio 2010, la Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). L'approvazione è stata effettuata per conseguire lo specifico accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali previsto dal Codice e per garantire la partecipazione pubblica prevista dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 02/08/2013 è stato adottato il Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), pertanto da questa data non sono consentiti interventi in contrasto con le specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione previste per gli ulteriori contesti come individuati nell'art.38 comma 3.1. delle NTA del PPTR, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani urbanistici esecutivi/attuativi e alle opere pubbliche che, alla data di adozione del PPTR abbiano già ottenuto i pareri paesaggistici a norma del PUTT/p e/o che siano stati parzialmente eseguiti. Per tali interventi gli eventuali ulteriori provvedimenti autorizzativi conseguenti rimangono interamente disciplinati dalle norme del PUTT/p fino all'entrata in vigore del PPTR.

Il PPTR è stato definitivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 febbraio 2015, n. 176 e pubblicato sul BURP n°40 del 23/03/2015. Il Piano è stato aggiornato come disposto dalla DGR 240/2016.

In particolare il PPTR comprende:

- la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
- la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice;
- la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla

identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

- la individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, diversi da quelli indicati all'art. 134 del Codice, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il PPTR detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
- l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- la individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- le linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti;
- le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli altri piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.

Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), coerentemente con i caratteri generali sopraenunciati, si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Norme tecniche di Attuazione;
- Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico;

- Lo Scenario strategico;
- Schede degli Ambiti Paesaggistici;
- Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici;
- Il Rapporto Ambientale;
- Allegati al PPTR.

Di fondamentale importanza nel PPTR è la volontà conoscitiva di tutto il territorio regionale sotto tutti gli aspetti: culturali, paesaggistici, storici.

Attraverso l'Atlante del Patrimonio il PPTR, fornisce la descrizione, la interpretazione nonché la rappresentazione identitaria dei paesaggi della Puglia, presupposto essenziale per una visione strategica del Piano volta ad individuare le regole statutarie per la tutela, riproduzione e valorizzazione degli elementi patrimoniali che costituiscono l'identità paesaggistica della regione e al contempo risorse per il futuro sviluppo del territorio.

Il quadro conoscitivo e la ricostruzione dello stesso attraverso l'Atlante del Patrimonio oltre ad assolvere alla funzione interpretativa del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico, definisce le regole statutarie, ossia le regole fondamentali di riproducibilità per le trasformazioni future, socioeconomiche e territoriali, non lesive dell'identità dei paesaggi pugliesi e concorrenti alla loro valorizzazione durevole.

Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico autosostenibile.

Lo scenario è articolato a livello regionale in obiettivi generali (Titolo IV Elaborato 4.1), a loro volta articolati negli obiettivi specifici.

Gli obiettivi generali sono i seguenti:

1. Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
4. Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici
5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale - insediativo
6. Riquilibrare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee
7. Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia

8. Favorire la fruizione lenta dei paesaggi
9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia
10. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili
11. Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture
12. Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale per gli insediamenti residenziali urbani e rurali.

A loro volta gli obiettivi generali sono articolati in una serie di obiettivi specifici che caratterizzano lo scenario strategico del piano e che sono riferiti a vari ambiti paesaggistici.

#### *A.2.5.1 Ambiti paesaggistici del PPTR*

Gli ambiti paesaggistici sono individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

1. la conformazione storica delle regioni geografiche;
2. i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
3. i caratteri ambientali ed ecosistemici;

Ogni scheda di ambito si compone di tre sezioni:

1. Descrizione strutturale di sintesi;
2. Interpretazione identitaria e statutaria;
3. Lo scenario strategico.

**L'impianto di depurazione dell'agglomerato di Maglie ricade all'interno dell'Ambito Paesaggistico n°10 denominato "Tavoliere Salentino" e, più precisamente, nella figura territoriale e paesaggistica n°10.4 "La campagna a mosaico del Salento centrale".**




Fig. 4 – Ambiti paesaggistici del PPTR

#### A.2.5.2 Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici

Il Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR) ha condotto, ai sensi dell'articolo 143 co.1 lett. b) e c) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), la ricognizione sistematica delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonché l'individuazione, ai sensi dell'art. 143 c.1 lett. e) del Codice, di Ulteriori Contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica.

Le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono pertanto in **Beni Paesaggistici**, ai sensi dell'art.134 del Codice, ed **Ulteriori Contesti Paesaggistici** ai sensi dell'art. 143 c.1 lett. e) del Codice.

I beni paesaggistici si dividono ulteriormente in due categorie di beni: gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del Codice), ovvero quelle aree per le quali è stato emanato un provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico, e le aree tutelate per legge (ex art. 142 del Codice).

L'insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti:

- Struttura idrogeomorfologica
  - *Componenti idrologiche*
  - *Componenti geomorfologiche*
- Struttura ecosistemica e ambientale
  - *Componenti botanico – vegetazionali*
  - *Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici*
- Struttura antropica e storico-culturale
  - *Componenti culturali e insediative*
  - *Componenti dei valori percettivi*



*Fig. 5 – PPTR Componenti idrologiche e geomorfologiche*



Fig. 6 – PPTR Componenti botanico vegetazionali



Fig. 7 – PPTR Componenti aree protette e siti naturalistici



Fig. 8 – PPTR Componenti culturali e insediative



Fig. 9 – PPTR Componenti dei valori percettivi

**L'area oggetto di intervento non ricade all'interno di alcuna perimetrazione comprendente Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici e pertanto non è sottoposta ad alcun regime di tutela ai sensi del PPTR.**

#### **A.2.6 Compatibilità con il PTCP della Provincia di Lecce**

Per quanto concerne il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 75 del 24/10/2008, l'impianto oggetto di intervento ricade in parte su aree di espansione della naturalità esistente ed in parte su aree di potenziale espansione della dispersione insediativa, per i quali il Piano auspica i seguenti obiettivi:

- *Aree di espansione della naturalità esistente:* graduale riconversione dei coltivi presenti o delle aree abbandonate dall'agricoltura verso interventi di riforestazione indirizzati alla salvaguardia ambientale; restauro e potenziamento dei filari arborei lungo gli accessi dei campi coltivati e le canalizzazioni agricole; garanzia di efficienza idraulica del sistema di canali per lo scorrimento delle acque meteoriche con operazioni periodiche di manutenzione e protezione dei margini delle canalizzazioni con impianti erbacei ed arbustivi.
- *Aree di potenziale espansione della dispersione insediativa:* fare in modo che l'edificazione dispersa non comprometta, in modi diretti od indiretti, il raggiungimento di altri obiettivi ritenuti prioritari (aree SIC, SIN, SIR o, in generale, aree protette); consentire abitazioni diffuse, purchè ciò non dia luogo a situazioni di rischio o di danno ambientale.

Poiché l'intervento di progetto riguarda sostanzialmente il potenziamento e l'adeguamento dell'impianto di depurazione esistente, **non vi sarà alcuna sottrazione di aree naturali o potenzialmente insediative, per cui si può asserire che non si evidenziano incompatibilità con il PTCP.**




Fig. 10 – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lecce – Tav. 10

### A.2.7 Zonizzazione acustica del territorio

La norma fondamentale e di riferimento in materia di emissioni sonore, è costituita dalla Legge n. 447 del 26/10/1995, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, che basandosi e riprendendo alcuni aspetti di primaria importanza contenuti nel D.P.C.M. 1 marzo 1991, “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, li inserisce in un quadro organico che ha nelle Regioni, nelle Province e, soprattutto nei Comuni, i soggetti fondamentali per la messa in atto di politiche contro l’inquinamento acustico.

La normativa prevede che gli strumenti urbanistici contengano disposizioni atte a disciplinare la compatibilità ambientale dei vari insediamenti in rapporto al grado di emissioni sonore prodotte.

Altra normativa di riferimento in materia di rumore è il D.P.C.M. 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, il quale definisce i valori limite delle sorgenti sonore da associare alle 6 zone in cui viene suddiviso il territorio comunale in funzione della destinazione d’uso. Tali classi sono:

- CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree

ospedaliera, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

- CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
- CLASSE III - aree tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
- CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Di conseguenza, al fine di poter definire la presenza di situazioni di inquinamento da rumore, i Comuni avrebbero dovuto provvedere ad adottare una classificazione dei rispettivi territori ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, in base a determinazioni d'uso delle singole aree, suddividendoli in 6 tipi di aree (Tab.4) in ognuna delle quali dovrebbero essere rispettati determinati valori massimi, espressi in dB(A).

ZONIZZAZIONE	LIMITE DIURNO Leq (A)	LIMITE NOTTURNO Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M. 1444/68) (*)	65	55
Zona B (D.M. 1444/68) (*)	60	50
Zone esclusivamente industriali	70	70

Tabella 3 – Limiti di accettabilità D.P.C.M 01/03/91

(\*) A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

(\*) B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Ulteriore riferimento per la classificazione acustica del territorio è la L.R. n. 3 del 12 febbraio 2002 pubblicata con Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 20 febbraio 2002, il quale all'art. 3 indica i valori limite del livello equivalente di pressione sonora suddivisi per classi di destinazione d'uso e riferiti al periodo diurno (dalle ore 6.00 alle 22.00) e al periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00). Nella tabella 5 è riportata la classificazione del territorio.

Classe di destinazione d'uso del territorio		EMISSIONE		IMMISSIONE	
		DIURNO (6-22)	NOTTURNO (22-6)	DIURNO (6-22)	NOTTURNO (22-6)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Tabella 4 – Valori limite assoluti di emissione e di immissione  $Leq$  in dB(A) del DPCM 14/11/97

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	LIMITE DIURNO $Leq$ (A) [dB]	LIMITE NOTTURNO $Leq$ (A) [dB]
Aree particolarmente protette	50	40
Aree prevalentemente residenziali	55	45
Aree di tipo misto	60	50
Aree di intensa attività umana	65	55
Aree prevalentemente industriali	70	60
Aree esclusivamente industriali	70	70

*Tabella 5 – Classi di destinazione d'uso del territorio L.R. del 12/02/02*

Poiché il Comune di Maglie non ha ancora adottato il proprio Piano di Zonizzazione Acustica, in via transitoria, ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, in attesa della suddivisione territoriale comunale, solo per le sorgenti sonore fisse si applicano i limiti di accettabilità di cui all'art.6 del D.P.C.M. 01 marzo 1991.

L'area del depuratore ricade all'interno di un'area classificata dal PRG vigente come F2: aree a servizio a livello urbano. Inoltre, come risulta dalla specifica tavola del PRG del Comune di Maglie, l'area di impianto risulta essere circondata da zone destinate ad uso agricolo interessate dalla presenza di radi nuclei abitativi che, eventualmente, potrebbero risentire delle emissioni sonore prodotte dal funzionamento dell'impianto di depurazione AQP. Sebbene l'area su cui sorge l'impianto di depurazione possa essere assimilata a zona prevalentemente industriale, si dovrà tenere conto anche dell'interazione che il funzionamento dello stesso può avere con i nuclei abitativi sparsi adiacenti.

Di conseguenza, durante l'attività dell'impianto di depurazione in oggetto dovranno essere rispettati i valori limiti di accettabilità [70 dB(A) periodo diurno – 60 dB(A) periodo notturno] nel rispetto sia dalla legislazione nazionale (DPCM 14/11/97) che regionale (L.R. del 12/02/02).

Nell'ambito del presente Studio di Impatto Ambientale è stato effettuato il rilievo fonometrico nei dintorni dell'impianto ed è stato valutato, mediante un modello matematico previsionale, l'impatto acustico prodotto dal progetto proposto e dagli altri impianti tecnologici adiacenti. Si rimanda in merito all'apposita relazione specialistica allegata al presente SIA (All. C4).

## 4. CONCLUSIONI

La presente sezione dello Studio di Impatto Ambientale, relativamente all'area in esame, ha dimostrato la coerenza delle opere e degli interventi proposti con:

- le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
- la normativa ambientale;
- le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;
- i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici;
- i condizionamenti indotti dalla presenza di aree naturali protette.